



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## **Nuova compensazione delle cartelle con i crediti verso la Pa**

23 Agosto 2017 | Autore: Noemi Secci

*Possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati verso la Pubblica amministrazione.*

Finalmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'atteso decreto del Mef **[1]** (Ministero dell'economia e delle finanze) grazie al quale sarà possibile estinguere

le **cartelle esattoriali** compensandole con i **crediti** vantati verso la Pubblica amministrazione. La compensazione, però, potrà essere effettuata soltanto verso i carichi affidati a Equitalia (o a un diverso agente della riscossione) entro il **31 dicembre 2016**, e soltanto se il credito verso la Pubblica amministrazione risulterà **maggiore** rispetto al **debito** iscritto a ruolo.

Ma procediamo per ordine e facciamo un po' di chiarezza sulla nuova **compensazione delle cartelle 2017**.

## Quali debiti si possono compensare?

Innanzitutto, va detto che il contribuente non può compensare tutti i suoi debiti con la Pubblica amministrazione, ma soltanto i debiti delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione (come Equitalia, ora Agenzia entrate riscossione) entro il **31 dicembre 2016**. Non esiste dunque una regola generale, che permette di applicare automaticamente la compensazione a prescindere dalla data in cui è affidato il carico.

## Quali crediti si possono compensare?

I **crediti** che possono essere compensati con le cartelle esattoriali devono avere le seguenti caratteristiche:

- non essere prescritti;
- risultare certi, liquidi ed esigibili;
- derivare da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
- essere certificati secondo le modalità previste dalla normativa **[2]**;
- essere superiori o pari al debito contenuto nella cartella

In buona sostanza, la compensazione con le cartelle è ammessa solo se con il **credito verso la Pa** si copre interamente quanto dovuto.

# Come si fa la compensazione

Per effettuare la compensazione dei crediti con le cartelle, in primo luogo il contribuente deve richiedere all'ente debitore, tramite un'apposita domanda, la **certificazione del credito**.

Il contribuente deve presentare la domanda utilizzando la **Piattaforma dei crediti commerciali** (Pcc), accessibile all'interno del sito del Mef, al seguente indirizzo: [crediticommerciali.mef.gov.it](http://crediticommerciali.mef.gov.it).

L'ente debitore deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito entro **30 giorni** dalla data di ricezione della domanda, indicando l'ammontare del credito e specificando che questo è certo, liquido ed esigibile.

Il contribuente, in seguito, deve presentare la **certificazione originale** ad Agenzia entrate riscossione o al diverso agente della riscossione: l'ente, dopo aver verificato la validità della certificazione, dispone la **compensazione**, aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc).

L'agente della riscossione deve infine annotare l'importo del **credito compensato** sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente: in questo modo, il contribuente potrà utilizzare il **credito residuo**, accompagnando la copia della certificazione con l'attestazione di avvenuta compensazione.

**[1]** Mef, Decr. 09/08/2017.

**[2]** Mef, Decr. 22/05/2012 e 25/06/2012.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl